



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

I vizi della cartella di Equitalia che comportano nullità

Autore: Redazione | 27/10/2015



Vizi propri e vizi attinenti all'atto prodromico notificato al contribuente.

La **cartella esattoriale** (comunemente detta **cartella di pagamento**) notificata da Equitalia può essere impugnabile:

- **per vizi propri**: si tratta degli “errori” commessi nella redazione della cartella oppure nella sua notifica. Si pensi al difetto di **notifica**, alla mancata indicazione del **responsabile del procedimento**, alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi, ecc. Ma è anche il caso di **difetto di motivazione**, ossia quando la cartella non indichi le ragioni della pretesa esattoriale e il contribuente non sia messo nelle condizioni di comprendere a che titolo gli viene richiesto il pagamento;

- per vizi attinenti al **merito della pretesa**, nelle ipotesi in cui la legge prevede che la cartella non venga preceduta dalla notifica di una previa intimazione al pagamento e, quindi, sia il primo atto notificato al contribuente. Sono questioni di merito l'infondatezza o l'illegittimità della pretesa: si pensi a una tassa non dovuta, a un accertamento fiscale illegittimo, a un contributo già pagato, ecc. È il caso, ad esempio della **liquidazione da avviso bonario**. Infatti, il contribuente, che ravvisasse l'erroneità delle imposte richieste, può ricorrere solo avverso la cartella, trattandosi del primo atto impugnabile notificato.

Se nel primo caso (vizi propri) il ricorso va notificato solo ad Equitalia, nel secondo (vizi di merito) dovrà essere rivolto all'ente titolare del credito (come ad esempio l'agenzia delle Entrate o il comune) cioè contro l'amministrazione che ha richiesto le somme indicate, avendo cura, comunque, di citare anche Equitalia.

La notifica della cartella di pagamento

Sulla questione delle modalità con cui Equitalia è tenuta a notificare la cartella di pagamento è intervenuto, negli scorsi anni, un acceso dibattito in giurisprudenza. Secondo alcuni giudici (prevalentemente le Commissioni Tributarie Provinciali), la notifica a mezzo **raccomandata a/r** effettuata da Equitalia sarebbe nulla, posto il dettato normativo che sembrerebbe prescrivere una consegna della cartella solo attraverso ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata).

La Cassazione ha però più volte chiarito che la “notifica diretta”, ossia tramite invio, da parte della stessa Equitalia, di una raccomandata a/r è pienamente legittima. E ciò non vale solo per la **cartella di pagamento**, ma anche per tutti gli altri atti come il **preavviso di ipoteca** o di **fermo auto**. Insomma, Equitalia è libera di utilizzare liberamente il sistema della posta ordinaria. Secondo alcuni giudici, ad ogni modo, si deve trattare sempre di **Poste Italiane** e non di poste o corrieri privati, in quanto questi ultimi non sarebbero pubblici ufficiali.

In caso, comunque, di notifica a mezzo **raccomandata**, l'**avviso di ricevimento** è il solo documento che può provare la consegna, la data e l'identità della persona alla quale è stata eseguita.

In caso di dubbi sulla validità della notifica, potrebbe essere utile richiedere la produzione in giudizio del citato avviso di ricevimento che Equitalia è tenuta a conservare per **cinque anni** nei propri archivi. Se dovesse mancare tale prova, il contribuente vincerebbe il ricorso e la cartella verrebbe annullata per **difetto di notifica**.

Note

Autore immagine: 123rf com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. IV Civile, ordinanza 23 luglio - 22 ottobre 2015, n. 21558 *Presidente Iacobellis - Relatore Conti*

In fatto e in diritto

B.G. impugnava l'intimazione di pagamento relativa a multe e spese di giustizia - anni 1996 e 1990 - oltre interessi e sanzioni, deducendone sotto vari profili l'illegittimità. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione con sentenza impugnata dalla parte contribuente innanzi alla CTR del Lazio che, con pronuncia n. 781/01/13, depositata il 19.12.2013, confermava la decisione impugnata rilevando la correttezza della notificazione della cartella di pagamento prodromica all'intimazione, in quanto effettuata dal concessionario con le forme dell'art. 26 dPR n. 602/73 senza necessità della compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione

affidato a due motivi, al quale ha resistito Equitalia sud spa con controricorso. Nessuna difesa scritta ha depositato l'Agenzia delle entrate. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 26 dPR n. 602/73. Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto la legittimità della notificazione della cartella eseguita in via diretta dal concessionario, non estendendosi a quest'ultimo la possibilità, conferita unicamente agli uffici finanziari, di procedere alla notifica con raccomandata con avviso di ricevimento senza avvalersi dell'Ufficiale postale. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2719 c.c. Lamenta che in relazione alla statuizione del giudice di appello secondo la quale "risulta in atti che la notifica della cartella sia stata eseguita, dopo vari tentativi, il 30.3.2006 ex art. 140 c.p.c." la CTR non aveva considerato che ai fini del perfezionamento della notifica era necessario il deposito unitamente alla relata anche della copia della cartella di pagamento. Equitalia sud spa ha chiesto il rigetto del ricorso rilevandone l'infondatezza. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell'art. 26 dPR n. 602/73 - cfr. Cass. nn. 11708/11; 15948/10; 14327/09; 2288/11; 1091/2013. Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. n. 6395/2014, ove si è affermato che "In quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. A tale principi si è pienamente uniformato il giudice di appello. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente appunta le sue critiche alla sentenza riportando uno stralcio che non risulta dal testo della decisione qui impugnata, peraltro introducendo un tema d'indagine che non risulta essere stato formulato ritualmente nei pregressi gradi del giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Equitalia come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia sud spa liquidandole in euro 900,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per

legge. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del dPR n. 115/2001 (ndr art. 13 c. 1 quater del dPR n. 115/2002) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.